

Publicato il 05/09/2024

N. [00190/2024](#) REG.PROV.CAU.  
N. [00445/2024](#) REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto da

Nic. Edil. del Geom. Morfea Elia Arcangelo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Melara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio

Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento interdittivo antimafia del 02.07.2024, notificato in pari data, emesso a carico della società “Nic. Edil. Del Geom. Morfea Elia Arcangelo”;
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, all'esito della sommaria deliberazione propria della fase cautelare, gli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento gravato non appaiono sufficienti a sorreggere il paventato pericolo di infiltrazione mafiosa;

Rilevato, invero:

- quanto ai rapporti di parentela e di affinità, che i precedenti penali del padre del legale rappresentante sono molto risalenti nel tempo e che non risulta documentata alcuna frequentazione con il suocero che, peraltro, ha stabilito da tempo la propria residenza nel Comune di Ventimiglia;
- che non appaiono nemmeno significativi i contestati controlli con soggetti controindicati, risalenti a quasi un ventennio;
- che nessun rilievo indiziario può essere attribuito, infine, ai pregiudizi a carico di un *ex* dipendente in assenza di una valutazione in ordine alle mansioni effettivamente espletate dallo stesso ed alla concreta possibilità di una sua ingerenza nella gestione dell'attività di impresa;

Rilevato, altresì, che il provvedimento interdittivo omette di enunciare elementi o circostanze da cui possa essere desunto il pericolo o il tentativo di condizionamento, ad opera dei soggetti menzionati nell'atto, dell'attività imprenditoriale del ricorrente;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che l'esecuzione del provvedimento impugnato determinerebbe, come da documentazione versata in atti, un pregiudizio grave ed irreparabile alla ditta ricorrente e che, pertanto, ricorrono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, infine, che sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase della lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

Andrea De Col, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.